



07 GIU. 2019

ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER ADOZIONE NUOVO STATUTO

Il giorno 6 giugno 2019, alle ore 18,30, si è svolta l'Assemblea straordinaria dei soci del "COMITATO AMICI CENTRO PERES PER LA PACE - per i bambini palestinesi", presso l'abitazione di Mariolina Mottura, via Montecuccoli 1, Torino. All'ordine del giorno, l'adozione del nuovo Statuto ai sensi del D.lgs n. 117/2017.

Presenti 8: Baffert Carlo; Vitali Eva; Mottura Mariolina; Lolli Francesca; Mattachini Gianfranco; Chiambretto Maria Lodovica; Levi Tullio; Strona Eliana. Deleghe 4: Segre Franco; Levi Montalcini Piera; Bert Laura; Grindatto Giorgio, 12 su totali 13 associati.

Odg : Approvazione nuovo Statuto ai sensi del D.lgs n. 117/2017.

L'Assemblea da incarico di redigere il verbale al socio Mattachini Gianfranco. Il Presidente Carlo Baffert constata la validità del quorum per l'Assemblea straordinaria, dà la parola alla socia Chiambretto Maria Lodovica per illustrare l'opportunità dell'adozione del nuovo statuto e i contenuti del nuovo testo, già precedentemente inviato via e-mail a tutti i soci. In sintesi sono presentate le possibilità che offre il "Codice del terzo settore", in vigore dal 2017, per le ODV già iscritte ai registri del Volontariato, che hanno l'occasione entro il 2 agosto, di transitare sotto la citata disciplina adottando le opportune modifiche statutarie. Dopo l'illustrazione dei singoli articoli e la discussione sui medesimi, sul contenuto dei quali i convenuti concordano, si dà lettura dell'intero testo e il Presidente mette ai voti l'approvazione del nuovo Statuto.

L'Assemblea, all'unanimità, per alzata di mano, approva integralmente il nuovo Statuto, allegato al presente verbale per farne parte integrante, e incarica il Presidente di dare seguito agli adempimenti necessari per la regolarità dell'atto e per il successivo deposito in Regione.

Il Segretario verbalizzante
Gianfranco MATTACHINI

IL PRESIDENTE
Carlo BAFFERT

Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
07 GIU. 2019 n. 3306
Registrazione n. 3 Cod. Trib. 1
Serie 3
€ ESENTE
IL DIRETTORE



07 GIU. 2019

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI TORINO
CONFORME ALL'ORIGINALE
RICHIAMATO CHE AI SENSI DELL'ART.
EL. G.P.R. 204/2010 N. 131 SI RILASCI
LA PERSONA CHE PRECEDENTEMENTE
E' IN POSSESSO.

07 GIU. 2019



Associazione "COMITATO AMICI CENTRO PERES PER LA PACE - per i bambini palestinesi"

STATUTO

Art.1

Denominazione e sede

Il 4 maggio 2005 si è costituita in Torino l'Associazione di volontariato (ODV), denominata "COMITATO AMICI CENTRO PERES PER LA PACE - per i bambini palestinesi".

Il Comitato è un'Associazione senza fini di lucro, che s'ispira ai principi di tolleranza e di solidarietà umana. Alla costituzione Rita Levi Montalcini è stata Presidente onoraria.

L'associazione ha sede legale nel comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno del medesimo Comune ed è comunicata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione, istituita conformemente alla Carta costituzionale, al codice civile e al D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo settore" e ss.mm.ii, non è predeterminata ed essa può essere sciolta, con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art. 14 dello Statuto.

Art.2

Scopi e Finalità

Il "COMITATO AMICI CENTRO PERES PER LA PACE - per i bambini palestinesi" è un' ODV apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In specifico si tratta di una libera associazione di persone che intendono adoperarsi per favorire l'avvento di un clima di convivenza civile tra Israeliani e Palestinesi, impegnandosi a sostenere iniziative di dialogo e collaborazione tra i due popoli. In particolare, il Comitato promuove iniziative a favore di bambini palestinesi affetti da gravi patologie curabili in collaborazione col Sistema Sanitario Israeliano. A tal fine il Comitato sostiene l'attività del "Centro Peres per la Pace" di Tel Aviv, che ha dato vita al progetto "Saving Children - La medicina al servizio della pace". Tale progetto, operativo dal novembre 2003, prevede, in collaborazione tra il sistema sanitario palestinese e quello israeliano, la cura di bambini palestinesi indigenti, affetti da gravi patologie alle quali il sistema sanitario palestinese non è ancora in grado di far fronte e la formazione specialistica di personale sanitario palestinese.

Art 3

Attività

- 1) Per la realizzazione delle proprie finalità, di cui all'art 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs n.117/ 2017, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- favorire la conoscenza della situazione sanitaria e dei problemi di salute dei bambini palestinesi, organizzando incontri e dibattiti, raccogliendo e diffondendo una documentazione attinta direttamente alle fonti e approfondita;

- promuovere e sostenere, anche con la raccolta di fondi presso Istituzioni pubbliche e private e singoli cittadini, i progetti del "Centro Peres per la Pace" finalizzati a curare presso ospedali israeliani bambini palestinesi le cui patologie attualmente non sono affrontabili dal Sistema Sanitario palestinese, nonché di progetti per la formazione specialistica del personale sanitario palestinese;
- promuovere e appoggiare iniziative volte a favorire il dialogo tra Israeliani e Palestinesi, sulla base del principio irrinunciabile "due popoli due Stati";
- contribuire all'affermazione dei valori relativi al dialogo, alla tolleranza, alla pluralità delle idee, alla difesa dei diritti, alla convivenza pacifica fra le persone e i popoli, partecipando ad iniziative in tal senso o organizzando direttamente eventi e manifestazioni.
- promuovere azioni rivolte alle nuove generazioni, in particolare con e per i bambini, che possono favorire i percorsi di dialogo e accoglienza;
- dar vita ad azioni di sensibilizzazione e orientamento nelle scuole del territorio italiano, attraverso percorsi non formali, atti a far conoscere i contesti dei conflitti oggi in atto e favorire la ricerca di strumenti culturali per la convivenza pacifica tra i popoli e nel territorio del nostro Paese;
- creare collegamenti e reti di rapporti e di collaborazione tra la scuole per sostenere e promuovere le finalità dell'Associazione;
- sostenere iniziative di dialogo e di collaborazione tra i popoli nel rispetto delle diversità delle culture;
- L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio direttivo ed approvata in assemblea dei soci. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi del art 13, comma 6 del D.lgs 117/2017.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, in modo personale, spontaneo e gratuito. Queste non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi di legge, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 117/2017). Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualifica di volontario .

3) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 117/2017.

4) l'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

Il Patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- eventuali fondi riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi dei soci;
- contributi di privati, enti e istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017;

L'esercizio sociale ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

L'eventuale avanzo di gestione è investito a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV, non possono essere divise, anche in forme indirette a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di risoluzione individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

Ai sensi del art. 32 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche che si impegnino spontaneamente a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, in numero non inferiore a 7 persone fisiche.

L'adesione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6 dello statuto

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione di un nuovo socio è subordinata al pagamento della quota sociale ed è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Nella prima riunione utile dalla presentazione della domanda, il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza.

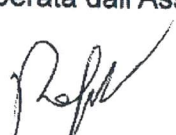
Avverso l'eventuale reiezione della richiesta, che deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni dalla data della deliberazione all'interessato, è ammesso il ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde:

- per recessione comunicata per iscritto;
- per esclusione per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dal sollecito;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea soci su proposta del Consiglio direttivo.



Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta, sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega. Il socio, decaduto o escluso e i suoi eredi, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate. La quota associativa è intrasmissibile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 7

Doveri e diritti degli associati

I soci godono di uguali diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alla sua attività. In particolare.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione, dallo Statuto e dai regolamenti;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- a consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
- ad accedere alle cariche associative.

I soci sono tenuti:

- a osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa di cui all'art. 9.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo,
- il Presidente.

Art. 9

L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, non può ricevere più di due deleghe. Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificarne l'identità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da altro socio eletto in sede assembleare.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio, la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 117/2017;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera l'esclusione e la decadenza degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto;
- delibera sui ricorsi avverso la reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- determina i limiti di spesa e di rimborsi massimi per gli associati che prestano attività di volontariato;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qual volta lo richiedano lo stesso Presidente o almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal presidente del Consiglio direttivo, o, in sua assenza, da un Vicepresidente, oppure da un altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche in forma telematica, personale ed indicante gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione deve essere recapitata almeno otto giorni prima della data di riunione, deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate nel verbale redatto da un componente dell'Assemblea eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per tali deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata ai sensi e con le modalità del comma precedente.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

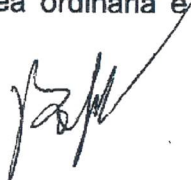
Art. 10 Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di non meno di tre e non più di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.



Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, uno o due Vicepresidenti, un Segretario e un Economo.

Al Consiglio direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio e la relazione di missione;
- eleggere il Presidente, il/i Vicepresidente/i, il Segretario e l'Economo;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- proporre l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 dello Statuto;
- deliberare sulle richieste di nuove adesioni e sottoporre all'assemblea le proposte di esclusione dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza da un Vicepresidente, o in loro assenza dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche in forma telematica, personale ed indicante gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i membri del Consiglio direttivo. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio direttivo sono riportate nel verbale redatto da un componente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma precedente avrà efficacia a partire dall'operatività del registro unico nazionale del terzo settore.

Il Segretario tiene il libro dei soci, i Verbali delle sedute del Consiglio direttivo e delle Assemblee, e provvede operativamente alla convocazione degli stessi.

L'Economo tiene la contabilità e la cassa dell'Associazione.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 2382 del C.C.

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al/ai Vicepresidente/i.

sedere alla

essere
rimborso
tabilito

e un

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea.

Art. 12

Il Presidente onorario

Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione. Il Presidente onorario, se socio, gode di tutti i diritti e doveri degli altri soci.

Art. 13

Comitati tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifiche attività, programmi e progetti oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 14

Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio, con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.lgs 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 15

Norma finale

Per quanto non espressamente riportato nello Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, del D.lgs n. 117/2017 e relativi decreti attuativi, delle altre norme di legge vigenti nazionali e regionali.

[Handwritten signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI TORINO
CONFORME ALL'ORIGINALE
POSITO CHE AI SENSI DELL'ART. 1
DEL G.P.R. 28/4/1999 N. 181 SI RILASCI
LA PERSONA CHE PRECEDENTEMENTE
ERA IN POSSESSO





07 GIU. 2019

ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER ADOZIONE NUOVO STATUTO

Il giorno 6 giugno 2019, alle ore 18,30, si è svolta l'Assemblea straordinaria dei soci del "COMITATO AMICI CENTRO PERES PER LA PACE - per i bambini palestinesi", presso l'abitazione di Mariolina Mottura, via Montecuccoli 1, Torino. All'ordine del giorno, l'adozione del nuovo Statuto ai sensi del D.lgs n. 117/2017.

Presenti 8: Baffert Carlo; Vitali Eva; Mottura Mariolina; Lolli Francesca; Mattachini Gianfranco; Chiambretto Maria Lodovica; Levi Tullio; Strona Eliana. Deleghe 4: Segre Franco; Levi Montalcini Piera; Bert Laura; Grindatto Giorgio, 12 su totali 13 associati.

Odg : Approvazione nuovo Statuto ai sensi del D.lgs n. 117/2017.

L'Assemblea da incarico di redigere il verbale al socio Mattachini Gianfranco. Il Presidente Carlo Baffert constata la validità del quorum per l'Assemblea straordinaria, dà la parola alla socia Chiambretto Maria Lodovica per illustrare l'opportunità dell'adozione del nuovo statuto e i contenuti del nuovo testo, già precedentemente inviato via e-mail a tutti i soci. In sintesi sono presentate le possibilità che offre il "Codice del terzo settore", in vigore dal 2017, per le ODV già iscritte ai registri del Volontariato, che hanno l'occasione entro il 2 agosto, di transitare sotto la citata disciplina adottando le opportune modifiche statutarie. Dopo l'illustrazione dei singoli articoli e la discussione sui medesimi, sul contenuto dei quali i convenuti concordano, si dà lettura dell'intero testo e il Presidente mette ai voti l'approvazione del nuovo Statuto.

L'Assemblea, all'unanimità, per alzata di mano, approva integralmente il nuovo Statuto, allegato al presente verbale per farne parte integrante, e incarica il Presidente di dare seguito agli adempimenti necessari per la regolarità dell'atto e per il successivo deposito in Regione.

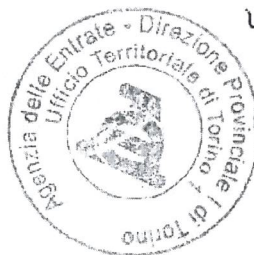
Il Segretario verbalizzante
Gianfranco MATTACHINI

[Handwritten signature of Gianfranco Mattachini]

IL PRESIDENTE
Carlo BAFFERT

[Handwritten signature of Carlo Baffert]

Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
07 GIU. 2019 n. 3306
Registrazione n. 3 Cod. Trib. 1
ESENTI
IL DIRETTORE



07 GIU. 2019

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI TORINO
CONFORME ALL'ORIGINALE
PORTATO QUEI AI SENSI DELL'ART
EL. 69.2.2019 N. 131 SI RILASCI
LA PERSONA CHE PRECEDENTEMENTE
ERA IN POSSESSO